



VERBALE N. 10 DELL'ADUNANZA DEL 10 MARZO 2022

All'adunanza sono stati convocati i Signori Consiglieri: il Presidente Antonino Galletti, Vice Presidente Mauro Mazzoni, il Consigliere Segretario Mario Scialla, il Consigliere Tesoriere Alessandro Graziani, nonché i Consiglieri, Antonio Caiafa, Paolo Nesta, Saveria Mobrìci, Donatella Cerè, Paolo Voltaggio, Donatella Carletti, Lucilla Anastasio, Stefano Galeani, Riccardo Bolognesi, Alessia Alesii, Enrico Lubrano, Grazia Maria Gentile, Massimiliano Cesali, Andrea Pontecorvo, Carla Canale, Irma Conti, Aldo Minghelli, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica Addressi, Cristina Tamburro.

Giuramento avvocati

- Sono presenti gli Avvocati: (omissis) i quali, dopo una relazione introduttiva e di benvenuto del Presidente Galletti, prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

Cerimonia 2021 per la consegna delle pergamene agli Avvocati che hanno compiuto 25 anni di attività professionale

- Il Presidente Galletti, a nome proprio e del Consiglio tutto, consegna le pergamene ai Colleghi oggi presenti ai quali rivolge un saluto, complimentandosi per la brillante e longeva carriera professionale.

Sono presenti gli Avvocati (omissis).

Giuramento praticanti avvocati

(omissis)

Audizione Avv. (omissis) – parere di congruità n. (omissis)

- Si procede all'audizione dell'Avv. (omissis) in merito alla richiesta di parere di congruità n. (omissis). All'esito il Consiglio delibera come da separato verbale.

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente Galletti riferisce sull'iniziativa a sostegno della popolazione ucraina, proposta dall'Avv. (omissis) e dal Prof. Avv. (omissis), per la costituzione del movimento "*lawyers 4peace*" con lo scopo di:

- sensibilizzare la categoria forense italiana ed europea per rendere *pro bono* attività di assistenza alle famiglie, ai bambini ed alle donne che hanno lasciato o lasceranno l'Ucraina per trovare rifugio dalla guerra;
- promuovere una raccolta fondi per l'adozione dell'orfanotrofio di Kirovograd attraverso la sottoscrizione di un Accordo con l'Unicef;
- promuovere una manifestazione aperta a chiunque ed un flash *mob* in Piazza del Popolo dei "*lawyers 4peace* a Roma", dove verrà mostrata un'opera d'arte raffigurante la colomba per la Pace.

Il Presidente Galletti considera l'iniziativa un'opportunità per contribuire fattivamente all'emergenza in corso ed invita il Consiglio a deliberare il sostegno in favore dell'iniziativa.

Il Consiglio delibera di sostenere l'iniziativa e concede il patrocinio.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota pervenuta in data 5 marzo 2022, dall'Avv. (omissis), I Segretario della XLII Conferenza dei Giovani Avvocati dell'Ordine di Roma, anche per conto dell'Avv. (omissis), IV Segretario della XLI Conferenza, circa la richiesta di rimborso delle spese da sostenere per la partecipazione alla Conferenza annuale dell'EYBA (European Young Bar Association) che si terrà a Glasgow dal 24 al 27 marzo 2022 per Euro (omissis).

Il Presidente invita il Consiglio ad approvare la spesa nell'ambito della disponibilità del fondo annualmente assegnato alla Conferenza dei Giovani Avvocati.

Il Consiglio, delibera in conformità della richiesta, previa verifica da parte dell'Ufficio Amministrazione della disponibilità del fondo destinato alla Conferenza dei Giovani Avvocati.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell'Avv. (omissis) (che si distribuisce) pervenuta in data 4 marzo 2022, con la quale chiede al Consiglio la concessione del patrocinio morale, nonché la successiva diffusione tramite l'organizzazione di un evento formativo, per la promozione del sito web "(omissis)" già creato dall'Avv. (omissis) e costantemente aggiornato dagli Avvocati (omissis).

Il Presidente Galletti informa che sul sito, completamente gratuito e già utilizzato da numerosi colleghi, sono contenute le istruzioni e le indicazioni con le modalità operative per il deposito degli atti penali avanti a tutte le autorità giudiziarie romane e distrettuali, ivi compresi i depositi innanzi la Suprema Corte di Cassazione.

Il Consigliere Cerè è contraria alla concessione del logo.

Il Consigliere Celletti, pur ritenendo lodevole l'iniziativa dell'Avv. (omissis), per promuovere l'attività svolta dal singolo evidenzia che molte sono le iniziative intraprese dai colleghi, ma nessuno di questi colleghi o le loro iniziative sono state mai istituzionalizzate con le modalità oggi richieste. Tali istanze, se assunte, potrebbero essere legate ad acquisire visibilità per le prossime scadenze elettorali forensi. Nella speranza che così non sia, il Consigliere Celletti invita il Consiglio a ringraziare l'Avv. (omissis), senza però concedere il patrocinio morale e disporre l'organizzazione di un evento ad hoc per promuovere l'iniziativa dedicata.

Il Consigliere Minghelli riferisce che esistono numerose realtà che si occupano di fornire indicazioni pratiche sulla professione ai Colleghi, anche con iniziative che, a differenza di quelli per cui è richiesto logo e patrocinio, offrono servizi che il Consiglio non offre. Delle due l'una: o si nega a tutti la concessione del patrocinio e del logo o si concedono a tutti patrocinio e logo a semplice richiesta. Altrimenti, si favorisce, senza comprensibile ragione, l'iniziativa dei due maggiori (omissis).

Il Consigliere Tesoriere Graziani riferisce di essere favorevole alla concessione del patrocinio morale alla iniziativa, ricordando comunque di essere già in contatto con i richiedenti per la organizzazione dell'evento formativo, tenuto conto del fatto che la risorsa realizzata è di grande utilità per tutti i Colleghi.

Il Consigliere Nesta è favorevole all'evento ed alla concessione del patrocinio morale e del logo.

Il Consigliere Conti chiede che venga diffuso il link nella newsletter settimanale, laddove tecnicamente possibile visto l'interesse alla tematica.

Il Consigliere Gentile si associa al Consigliere Tesoriere Graziani e al Consigliere Nesta.

Il Consigliere Cesali è favorevole alla concessione del patrocinio morale e favorevole all'iniziativa.

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Segretario Scialla, ringrazia i colleghi per l'iniziativa posta gratuitamente al servizio dei colleghi e delibera di concedere il patrocinio morale per il convegno di presentazione dell'iniziativa.

- Il Presidente Galletti, il Vice Presidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla, il Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Tamburro, in qualità di membri della Commissione STA ex art. 32, L. 247/2012, riferiscono che, in data 17 febbraio 2022, è pervenuta a Codesto Consiglio nota dell'Avv. (omissis), con richiesta di iscrizione della Società "IBLegal STA S.r.l." nella Sezione Speciale dell'Albo ex art. 4-bis, L. 247/2012.

La Commissione:

- esaminata tutta la documentazione;
- ritenuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 4-bis, L. 247/2012;
- visto il pagamento del contributo annuale di iscrizione;

propone di deliberare l'iscrizione della suddetta Società nell'Albo Speciale.

Il Consiglio approva in conformità e dispone di dare comunicazione della presente delibera mediante trasmissione di estratto del correlativo verbale a mezzo PEC alla Società, a cura dell'Ufficio Iscrizioni. Dichiaro la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota del 24 febbraio 2022 della F.B.E. (*Fédération des Barreaux d'Europe*)-alla quale l'Ordine degli Avvocati di Roma aderisce- con la quale comunica che dal 24 al 26 marzo 2022 si terranno a Girona (Spagna) le “*Assises de la Méditerranée*”, sul tema: “*Le persone vulnerabili nel Mediterraneo di fronte alla Giustizia: il ruolo degli Ordini degli Avvocati*”. Il programma ed i dettagli per la registrazione sono disponibili al link: <https://icag.cat/ca/assises-del-mediterrani/>.

Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito istituzionale, riservandosi di designare un delegato per la partecipazione all'evento in una prossima adunanza.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota del 1° marzo 2022 della F.B.E. (*Fédération des Barreaux d'Europe*) -alla quale l'Ordine degli Avvocati di Roma aderisce- relativa al concorso “*International LegalTech Competition*”. Il tema dell'edizione di quest'anno è “*e-Access to Justice*”. Il concorso è rivolto ad Avvocati iscritti agli Ordini associati alla F.B.E., senza limite di età. Il compito dei concorrenti è quello di dimostrare come la digitalizzazione della giustizia possa aumentare l'efficienza del sistema giuridico e facilitare l'accesso alla giustizia. I concorrenti sono incoraggiati a presentare non soltanto le possibilità teoriche di utilizzo delle tecnologie moderne nei procedimenti di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali, ma anche le possibilità pratiche -ossia, tecniche- di utilizzo in questi ambiti. È fatto invito a tutti i membri della F.B.E. di partecipare a questo concorso, nonché di promuovere l'iniziativa ai propri iscritti attraverso i canali di comunicazione. I dettagli del concorso, nonché i termini e le condizioni, sono consultabili al seguente link: <http://www.fbe.org/international-legaltech-competition/>.

Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione della notizia sul sito istituzionale, nonché la comunicazione nella newsletter settimanale e sui canali social. Dichiaro la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota del 9 febbraio 2022 della U.I.A. (*Union International des Avocats*) -alla quale l'Ordine degli Avvocati di Roma aderisce- con la quale si trasmette un progetto di petizione (che si distribuisce) da inviarsi al Presidente egiziano Abdel Fattah al-Sissi, per sostenere l'Avvocato Mohamed el-Baquer -specializzato in diritti umani, che promuove i diritti civili e politici in Egitto-, condannato a 4 anni di carcere per aver “diffuso false notizie pregiudicando gli interessi del Paese ed utilizzando i social”. La condanna è stata inflitta all'esito di un procedimento di urgenza che non può essere appellato; l'unico modo per annullare la condanna è attraverso l'intervento del Presidente egiziano o un suo delegato. Lo schema di petizione è diretto, in particolare, ad esprimere solidarietà nei confronti del Collega egiziano, chiedendo al Presidente di non ratificare la condanna.

Il Consiglio approva di aderire alla iniziativa dell'U.I.A., delegando il Presidente a sottoscrivere la petizione, nonché di comunicare la notizia dell'intervenuta adesione all'iniziativa dell'U.I.A. ai referenti della Associazione iscritti all'Ordine di Roma. Dichiaro la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti comunica l'avvenuta pubblicazione in G.U. lo scorso 7 marzo delle Linee Guida per i Collegi Consultivi Tecnici (D.M. 17.1.2022, recante l'Adozione delle linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo

tecnico").

In relazione ai requisiti per essere nominati Presidenti, esse contengono una grave discriminazione per gli Avvocati e, in particolare, per quelli esperti in opere pubbliche e contenzioso amministrativo.

Infatti, la lett. C) dell'art. 2.4.2. prevede che possano essere nominati Presidenti i "giuristi, che ricoprono o hanno ricoperto la qualifica di: magistrato ordinario, amministrativo o contabile; avvocato dello Stato; Prefetto e dirigente della carriera prefettizia, non in sede da almeno due anni, dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001; dirigente di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici; professore universitario di ruolo nelle materie giuridiche attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e al contenzioso amministrativo e civile. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni".

Non vi è alcuna seria ragione giuridica per escludere gli avvocati in possesso di esperienza in opere pubbliche o contenzioso amministrativo da oltre dieci anni, rispetto ai professori di ruolo (che magari ben potrebbero non avere mai patrocinato una causa o avuto una consulenza in materia di opere pubbliche) ovvero dirigenti della p.a. o avvocati dello Stato.

Tale discriminazione, illogica e irrazionale ai danni degli Avvocati del libero Foro, è tanto più grave considerato che le medesime Linee guida prevedono che per i collegi a cinque membri (ossia quelli più rilevanti) il Presidente sia necessariamente un giurista qualora le parti abbiano nominato solo componenti tecnici (v. art. 2.6.2.).

Eppure, la norma primaria (ossia l'art. 6, comma 2, del d.l. 76/20), correttamente, non prevede alcuna discriminazione ai danni degli Avvocati. Al contrario, dispone "il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca, oppure che siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento".

Il Presidente ritiene che i predetti elementi integrino possibili vizi-motivi d'illegittimità del regolamento e siano di per sé sufficienti per presentare un ricorso al T.A.R. con la richiesta di tutela cautelare, in quanto l'art. 2.2.3. delle Linee Guida prevede che le stazioni appaltanti siano obbligate a modificare le regole di costituzione degli Elenchi dei Presidenti entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle Linee Guida.

Il Consiglio delibera di interporre ricorso giurisdizionale davanti al T.A.R. di Roma tramite gli Avvocati (omissis), che all'uopo sono nominati sia congiuntamente e sia disgiuntamente, autorizzando il Presidente a rilasciare la procura alle liti e compiere tutte le attività necessarie, auspicando l'adesione al ricorso anche da parte di altre istituzioni forensi, nazionali e territoriali e delle associazioni, oltre che dei colleghi individualmente interessati. La presente delibera sarà pubblicata sul sito istituzionale e sulla newsletter settimanale.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota a firma del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Leuven in Belgio, pervenuta in data 2 marzo 2022, con la quale, in occasione del soggiorno a Roma con una delegazione di dodici Consiglieri previsto dal 5 all'8 maggio 2022, chiede al Consiglio di visitare l'Ordine ed il Palazzo di Giustizia il prossimo 6 maggio, considerandola una prima occasione di collaborazione tra Ordini.

Il Consigliere Celletti chiede il costo del coffee break ed il Consigliere Tesoriere riferisce che verrà applicata la convenzione in uso in questi casi.

Il Consiglio ringrazia i colleghi per la visita del 6 maggio 2022, delegando il Dipartimento

Cerimoniale all'accoglienza ed alla realizzazione dell'evento; delibera altresì la spesa per offrire un coffee break agli ospiti, autorizzandone la spesa.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota pervenuta in data 4 marzo 2022 dal Consiglio Nazionale Forense, con la quale, facendo riferimento ai corsi organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura in collaborazione con la Struttura di formazione decentrata presso la Corte di Appello di Roma, chiede la disponibilità del Consiglio a curare la selezione degli Avvocati da ammettervi.

Il Presidente Galletti comunica che il primo corso indicato, dal titolo "Il diritto sociale europeo e la Carta dei diritti fondamentali" prevede una platea di novanta partecipanti (ottanta magistrati con funzioni di giudice del lavoro, cinque Avvocati e cinque funzionari del Ministero della Giustizia) e si svolgerà presso la Suprema Corte di Cassazione dal 20 giugno al 22 giugno 2022.

Il secondo corso, dal titolo "Il contenzioso con la Pubblica Amministrazione: profili sostanziali e processuali" prevede una platea di novanta partecipanti (sessanta magistrati ordinari con funzioni civili, cinque Avvocati provenienti da distretti diversi da quello di Roma oltre a magistrati ed Avvocati che operano nel distretto capitolino, entro il numero e secondo i criteri di ammissione stabiliti con la Struttura organizzatrice) e si svolgerà presso la Sala Unità d'Italia della Corte di Appello di Roma dal 12 ottobre al 14 ottobre 2022.

Il Consiglio delibera la diffusione sul sito istituzionale e social. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti riferisce che, a norma dell'art. 9 L. 113/2017, il Consiglio è tenuto a estrarre a sorte i componenti della Commissione elettorale da nominarsi per le operazioni necessarie all'elezioni dei Delegati al XXXV Congresso Nazionale Forense di Lecce tra i Colleghi, con più di cinque anni di iscrizione all'Albo, che abbiano dichiarato la propria disponibilità.

Il Presidente Galletti, pertanto, propone di richiedere la disponibilità dei Colleghi secondo quanto stabilito dall'art. 9 L. 113/2017.

Il Consiglio approva e delibera di richiedere la disponibilità degli Iscritti con più di cinque anni di iscrizione all'Albo attraverso un invito da pubblicarsi sul sito istituzionale per giorni dieci. Le disponibilità degli Iscritti dovranno pervenire all'indirizzo pec: segreteria@ordineavvocatiroma.org. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

Comunicazioni del Vice Presidente

- Il Vice Presidente Mazzoni comunica che sono pervenute le comunicazioni di assunzione quali addetti all'Ufficio del Processo o figura equivalente dei seguenti Avvocati iscritti nell'Albo degli Avvocati di Roma (omissis).

Il Consigliere Galeani chiede se la sospensione sia ex lege o volontaria.

Il Vice Presidente specifica che è una nuova ipotesi di sospensione ex decreto legge.

Il Consiglio vista la pubblicazione, in data 1° marzo 2022, sulla G.U. della Repubblica Italiana del D.L. 17/2022, esaminato l'art. 33, dispone la sospensione, a far data dalla presente delibera, dall'esercizio dell'attività professionale dei suindicati avvocati, con onere a carico degli stessi di comunicare il venir meno della causa determinante la sospensione. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Vice Presidente Mazzoni comunica che i seguenti dottori iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma (omissis) hanno comunicato l'assunzione a tempo determinato come addetti all'Ufficio del Processo.

Il Consiglio prende atto. Dichiara la presente immediatamente esecutiva.

- Il Vice Presidente Mazzoni quale coordinatore della Commissione di Attività Sportive e Diritto dello Sport, riferiscono sulla comunicazione (che si distribuisce) fatta pervenire dagli Avvocati (omissis), riguardante la XVII edizione della "Juris Cup 2022" che si svolgerà da venerdì

20 a domenica 22 maggio 2022, presso il Marina di Cala Galera (località Monte Argentario – Grosseto).

La partecipazione alla manifestazione è prevista in considerevole aumento e permetterà alle Colleghe ed ai Colleghi di rivedersi in un ambiente aperto, areato e distanziato, con invito al Presidente Galletti e ai Consiglieri tutti a partecipare ai vari eventi che si terranno durante il raduno.

I Colleghi istanti chiedono, come nelle precedenti edizioni, l'utilizzo del logo dell'Ordine, la pubblicazione dell'evento sul sito istituzionale e che il Consiglio autorizzi l'acquisto di targhe, coppe e polo/felpe, con un contributo sino alla concorrenza di (omissis).

Il Consigliere Celletti esprime voto contrario per la spesa, considerato l'attuale periodo storico (covid, guerra) ed eventualmente esprimerebbe voto favorevole se la somma preventivata fosse, nell'occasione, devoluta per un'attività benefica e non utilizzata per l'acquisto di targhe, coppe, polo e felpe.

Il Vice Presidente Mazzoni precisa che per le finalità indicate dal Consigliere Celletti possono essere utilizzate le risorse economiche già destinate in bilancio per le attività a sostegno dei Colleghi in difficoltà, nonché a disposizione della onlus.

Il Consigliere Tesoriere Graziani si associa a quanto espresso dal Vice Presidente Mazzoni, rilevando che la spesa è contenuta nella dimensione delle annualità antecedenti.

Il Consiglio, a maggioranza, delibera il contributo richiesto nella misura di Euro (omissis) e concede l'utilizzo del logo dell'Ordine con onere di rendicontazione.

- Il Vice Presidente Mazzoni, quale coordinatore della Commissione di Attività Sportive e Diritto dello Sport, riferiscono sulla comunicazione (che si distribuisce) fatta pervenire dall'Avv. (omissis), riguardante la partecipazione al Campionato Nazionale a squadre di tennis per Avvocati, che si svolgerà da giovedì 2 a domenica 5 giugno 2022 a San Felice Circeo.

Al Campionato parteciperanno, in rappresentanza dei vari Consigli dell'Ordine degli Avvocati, le seguenti squadre: Arezzo, Bologna, Catania, Cuneo, Ferrara, Frosinone, Latina, Viterbo, L'Aquila, Lecce, Palermo A, Palermo B, Rimini, Torino, Trani, Venezia, Verona.

La squadra di Roma, composta per intero da Avvocati iscritti all'Ordine di Roma, con il patrocinio dell'Ordine, ha vinto le ultime due Edizioni, con ampio risalto su molti quotidiani a livello nazionale.

I Colleghi istanti chiedono, come nelle precedenti edizioni, l'utilizzo del logo dell'Ordine degli Avvocati di Roma e l'erogazione di un contributo di Euro (omissis), di cui Euro (omissis) per spese alberghiere e di soggiorno dei componenti della squadra ed Euro (omissis) per spese di iscrizione al Torneo e l'acquisto di materiale sportivo.

Il Consigliere Celletti esprime voto contrario per la spesa, considerato l'attuale periodo storico (covid, guerra) ed eventualmente esprimerebbe voto favorevole se la somma preventivata fosse, nell'occasione, devoluta per un'attività benefica e non utilizzata per pagare spese alberghiere e di soggiorno, spese d'iscrizione ed acquisto di materiale sportivo.

Il Vice Presidente Mazzoni precisa che per le finalità indicate dal Consigliere Celletti possono essere utilizzate le risorse economiche già destinate in bilancio per le attività a sostegno dei Colleghi in difficoltà, nonché a disposizione della onlus.

Il Consigliere Tesoriere Graziani si associa a quanto espresso dal Vice Presidente Mazzoni, rilevando che la spesa è contenuta nella dimensione delle annualità antecedenti.

Il Consiglio, a maggioranza, delibera il contributo richiesto nella misura di Euro (omissis) e concede l'utilizzo del logo dell'Ordine con onere di rendicontazione.

(omissis)

- Il Vice Presidente, anche in sostituzione del Consigliere Lubrano, oggi assente, propone di inserire tra i componenti della Commissione Attività Sportive e Diritto dello Sport i Colleghi Roberto Teseo e Antonio D'Inverno.

Il Consiglio prende atto.

Comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53

- Viste le istanze presentate dagli Avv.ti (omissis)
autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

- Il Consigliere Segretario Scialla comunica che la dipendente (omissis), assunta a tempo determinato presso Codesto Ordine, ha presentato lettera di dimissioni con efficacia a partire dal 1° aprile 2022. Per tali motivi è necessario provvedere a nuova assunzione tramite lo scorrimento della graduatoria dell'ultima selezione effettuata. In virtù di tale documento, si provvederà all'assunzione del Dottor (omissis), risultato il primo degli idonei non assunti, con contratto a tempo determinato fino al 31 luglio 2022.

Il Consiglio approva e autorizza il Presidente alla firma del contratto. Dichiaro la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota depositata dall'Associazione (omissis) - Avvocati in Associazione e dallo Studio Interdisciplinare Diffuso in data 3 marzo 2022 con la quale propongono l'elaborazione di un Protocollo d'intesa tra l'Ordine degli Avvocati di Roma e Roma Città Metropolitana volto ad autorizzare, quali rappresentanti dei Conviventi ed attraverso la creazione di un canale telematico che consenta la registrazione del contratto di convivenza presso i competenti uffici, gli Avvocati del Foro di Roma ad inviare la Dichiarazione di Costituzione di Convivenza ed il contratto di Convivenza autenticato dagli stessi, ai sensi della L. 20 maggio 2016.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota depositata in data 4 marzo 2022 dall'Associazione (omissis) - Associazione Forense - Roma, con la quale gli iscritti all'Associazione, a seguito dei recenti sconvolgimenti geopolitici dovuti all'attuale conflitto tra Russia e Ucraina si dichiarano disponibili ad assistere i profughi provenienti dall'Ucraina offrendo un servizio interdisciplinare di consulenza, assistenza e difesa giudiziale e stragiudiziale, rinunciando ad ogni emolumento a carico del cliente (onorari e diritti) e chiedendo solo anticipazione o rimborso delle spese vive per le attività svolte.

Il Consigliere Celletti evidenzia che il C.N.F., con nota del 02/03/2022 ha provveduto a creare un elenco dove inserire i nominativi di colleghi interessati ad assistere ed aiutare i profughi, provenienti dall'Ucraina. Il Consigliere Celletti propone che gli Avvocati interessati, parimenti agli altri del Foro, che hanno seguito medesima procedura provvedano a fornire i nominativi al Coa Roma per la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce che l'Avv. (omissis), Presidente dell'Associazione Forense (omissis), ha depositato in data 3 marzo 2022, la petizione inviata al Presidente del Tribunale Ordinario di Roma in data 28 dicembre 2021 per la riapertura delle Cancellerie senza obbligo di prenotazione telematica, nonchè la riapertura degli accessi degli uffici giudiziari di Viale Giulio Cesare 54/B, Via Lepanto 4 e Via Golametto e la richiesta di un incontro per dar seguito alla richiesta.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla richiesta di patrocinio morale pervenuta dall'Avv. (omissis) per il convegno "Ricerca, educazione e accesso al patrimonio culturale: un confronto tra diritti fondamentali ed eccezioni al diritto d'autore, CNR" che si terrà il 6 maggio 2022.

Il Consiglio concede il patrocinio morale.

- Il Consigliere Segretario Scialla, i Consiglieri Mobrìci e Conti, informano il Consiglio che il 18 marzo 2022, dalle ore 15.15 alle 18.00 si terrà l'ultima lezione del Corso sulla Mediazione Penale con una parte dei Colleghi in presenza (circa 50) nell'Aula Avvocati e gli altri collegati da remoto, unitamente a coloro che frequentano il Corso dei difensori di ufficio, sempre da remoto, che avranno modo di partecipare all'interessante incontro.

Il Consiglio prende atto.

Approvazione conto consuntivo 2021

- Il Consigliere Tesoriere Graziani comunica che, nel termine assegnato ai Consiglieri, non sono giunte osservazioni rispetto al conto consuntivo 2021 presentato nella adunanza del 24 febbraio 2022. Il Consigliere Tesoriere chiede perciò che il Consiglio approvi conto consuntivo 2021 e fissi la convocazione dell'Assemblea degli Iscritti finalizzata alla discussione ed approvazione del suddetto conto consuntivo.

I Consiglieri Celletti, Cerè, Galeani e Carletti esprimono voto contrario.

Il Consiglio, a maggioranza, approva il conto consuntivo 2021 e delibera di convocare l'Assemblea degli Iscritti, per la discussione ed approvazione del conto consuntivo 2021, presso l'Aula Avvocati del Palazzo di Giustizia, in prima convocazione per la data del 20 aprile 2022 alle ore 7.00 ed in seconda convocazione per la data del 21 aprile 2022, alle ore 12.00, fissando per gli iscritti la data del 30 marzo 2022 come termine finale per prenotare l'accesso alla sede dell'assemblea mediante richiesta (inviata tramite pec individuale di ciascun iscritto ed esclusivamente per sé stesso) alla pec consiglio@ordineavvocatiroma.org, con espressa indicazione che non saranno ammessi coloro che non avranno tempestivamente dato comunicazione della propria partecipazione, senza rispetto dei tempi e modi deliberati. Dichiarò la presente delibera immediatamente esecutiva.

Approvazione del verbale n. 9 dell'adunanza del 3 marzo 2022

- Il Consigliere Segretario Scialla invita tutti i Consiglieri a prendere attenta visione del testo del verbale in approvazione affinché possano essere corretti o integrati eventuali errori o omissioni.

Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere presente in sede ne è stata inserita copia e ne è stata inviata copia a mezzo pec prima dell'inizio dell'adunanza odierna ai Consiglieri, il Consiglio, astenuto il Consigliere Celletti, approva il verbale n. 9 dell'adunanza del 3 marzo 2022.

Pratiche disciplinari

- Il Consigliere Cerè, all'uopo delegato dal Consiglio con delibera assunta nell'adunanza del 24 gennaio 2019, rimette al Consiglio l'elenco (all. 1) delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli Avvocati di Roma e già prontamente trasmesse al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Cerè, in merito alla posizione del Collega (omissis) chiede l'invio all'Ufficio Iscrizioni per la verifica della sussistenza dei requisiti iscrizionali.

Il Consiglio, astenuti i Consiglieri Gentile e Pontecorvo, approva.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta

- Il Vice Presidente Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera l'approvazione di quanto relazionato.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 93)

(omissis)

Sospensioni volontarie art. 33, co. 2, D.L. 17/2022 (n. 12)

(omissis)

Revoca sospensione ex art. 20 L. 247/2012 a domanda (n. 1)

(omissis)

Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 1)

(omissis)

Cancellazioni a domanda (n. 16)

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 2)

(omissis)

Nulla osta al trasferimento (n. 3)

(omissis)

Rinunce nulla osta al trasferimento (n. 1)

(omissis)

Iscrizione Elenco Esperti ex D.L. 118/2021 (n. 6)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 14)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012) (n.3)

(omissis)

Iscrizioni con Abilitazione (n. 1)

(omissis)

Abilitazioni (n. 1)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 29)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 1)

(omissis)

Rinuncia nulla osta al trasferimento (n. 1)

(omissis)

Compiuta pratica (n. 4)

(omissis)

**Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n.16)
esoneri dalla formazione professionale continua**

- Il Consigliere Canale, unitamente alla Commissione Diritto Amministrativo, comunica di aver

organizzato un evento dal titolo “Questioni aperte nel campo delle misure amministrative di contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata”, che si svolgerà il 21 marzo 2022, dalle ore 13.00 alle ore 15.00, in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma).Introduce e modera: Avv. Carla Canale (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Responsabile della Commissione di Diritto Amministrativo).Relatori: Prof.ssa Nicoletta Parisi (Diritto Internazionale presso Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede di Milano) “A che punto è l’Italia nell’adempimento sulla direttiva sul whistleblowing?”; Prof. Vittorio Capuzza (Responsabile Ufficio Legale CRUI presso Università degli Studi di Roma Tor Vergata) “Misure di prevenzione personali e pronunce di condanna non definitive: effetti amministrativi”; Avv. Francesco Cavallo (Centro Studi Livatino) “Le informazioni interdittive antimafia ed il criterio del più probabile che non”; Dott.ssa Federica Angeli (Consulente Commissione Parlamentare Antimafia) “La lotta all’anti-stato”; Avv. Daniela Condò (Componente Commissione Diritto Amministrativo) “L’accesso civico come strumento di anticorruzione nella P.A.”; Avv. Irma Conti (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile Commissione Diritto Penale) “Modelli organizzativi D.Lgs. 231/2001”.Conclusioni: Avv. Marco Lepri (Presidente A.N.F. Roma)

La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari per la qualità dei relatori e l’interesse della materia.

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Mobrìci, unitamente alla Commissione Economia Circolare, comunica di aver organizzato un evento dal titolo “Usi e protezione ambientale”, che si svolgerà il 22 marzo 2022, dalle ore 14.00 alle ore 18.00, in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma).Introduce e modera: Avv. Saveria Mobrìci (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore della Commissione Economia Circolare).Relatori: Dott.ssa Laura Mazza (Segretario Generale Parlamento del Mediterraneo – Vice Presidente Federformazione – Consigliere Diplomatico Uniti per Unire), Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini (Componente Commissione Economia Circolare), Avv. Valeria Russo (Ufficio Legale WWF Italia).

La Commissione propone l’attribuzione di quattro crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori.

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Presidente, unitamente alla Commissione Diritto Europeo e Diritto Internazionale, comunica di aver organizzato un evento dal titolo “Problematiche cross-border ITA/UK nel contesto giuridico post brexit”, che si svolgerà il 30 marzo 2022, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma).Presentazione: Avv. Giuseppe Gaglione (Componente Commissione Diritto Europeo e Diritto Internazionale - Solicitor and Notary Public – England & Wales).Servizi e piattaforme digitali in EU e UK: profili giuridici. Introduce e modera: Avv. Sofia Marchiafava (Componente Commissione Diritto Europeo e Diritto Internazionale).Relatori: Prof. Takis Tridimas (Professore European Law – Direttore Centre of European Law – The Dickson Poon School of Law – London) “The digital Services Act: fit for purpose?”; Avv. Michael Bywell (Solicitor England & Wales – Hausfeld & Co. LLP – London) “UK online safety bill: key points and how it differs from the EU digital services act”; Dott. Fabrizio Di Benedetto (Co-Chair Commissione Concorrenza ICC Italia) “A European perspective on platforms: the digital markets act”; Avv. Kio Gwilliam (Solicitor England & Wales – Hausfeld & Co. LLP – London) “UK pro-competition regime for digital markets: key points and how it differs the EU digital markets act”; Prof. martin Kretschmer

(Professore Intellectual Property Law University of Glasgow) “Copyright and the digital services act from a UK perspective”; Prof. Alfonso Contaldo (Professore Diritto dell’Informazione e Comunicazione Digitale presso Accademia Belle Arti di Roma) “Il digital services act in USA e riflessi sulle policy nei Paesi dell’UE”; Dott.ssa Anna Drozd (EU Polycy Adviser UK Law Societies Brussels Office) “Emerging challenges of digital trade: legal services and technology”.

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per specificità della materia e qualità dei relatori.

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Vice Presidente Mazzoni, unitamente alla Commissione Diritto Bancario, comunica di aver organizzato un evento dal titolo “Decreto Superbonus 2022 – Lo sblocco della cessione del credito – Stretta anti frodi”, che si svolgerà il 13 aprile 2022, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma).Introducono: Avv. Mauro Mazzoni (Vice Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore Commissione Diritto Bancario – Presidente Onorario Accademia Forense), Avv. Paolo Voltaggio (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore Commissione Diritto Tributario – Presidente Laboratorio Forense), Avv. Maria Agnino (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Coordinatore Commissione Diritto Tributario), Geom. Maurizio Rulli (Presidente del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma), Arch. Antonio Marco Alcaro (Consigliere Tesoriere dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggistici e Conservatori di Roma).Modera: Avv. Guerrino Petillo (Componente Commissione Diritto Bancario – Consigliere Camera Tributaria di Roma – Vice Presidente Accademia Forense Formazione).Relatori: On. Svetlana Celli (Presidente Assemblea Capitolina) “Il PNRR e Roma Capitale – L’Ufficio Catasto con la nuova Amministrazione”; Avv. Francesco Lanatà (Componente Commissione Diritto Amministrativo – Centro Studi Accademia Forense) “La conformità edilizia per l’accesso agli incentivi Superbonus”; Avv. Massimo Forte (Componente Commissione Diritto Tributario – Coordinatore Sezione Giovane Camera Tributaria Roma – Centro Studi Accademia Forense) “Lo stato dell’arte – Modifica antifrode e cessione del credito – Riflessi sul Catasto”; Arch. Prof. Claudio Camilleri (Docente presso Università degli Studi di Camerino – Pubblicista e CTU Tribunale di Roma) “Riflessi del Superbonus sul Catasto – Prospettive di una futura riclassazione”; Avv. Prof. Gianni Di Matteo (Componente Commissione Diritto Tributario – Presidente CAT Roma – Consigliere Nazionale UNCAT) “Il credito di imposta”; Geom. Alessandro Bertarelli (Consigliere Collegio Provinciale Geometri) “Le responsabilità professionali alla luce del credito antifrode”; Avv. Antonio Petillo (Componente Commissione Diritto Tributario – Centro Studi Accademia Forense – già Agente Generale di Primaria Compagnia) “Profili contrattuali ed assicurativi della responsabilità professionale dei tecnici”; Arch. Paolo Anzuini (Consigliere dell’Ordine degli Architetti) “L’incremento del valore immobiliare con il Superbonus”. Concluderà i lavori il Consigliere Gentile.

La Commissione propone l’attribuzione di quattro crediti formativi ordinari per la rilevanza ed attualità della materia e per la qualità dei relatori.

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Nesta, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi e dei Consiglieri Mobrici e Celletti, Vice Coordinatori del Dipartimento procede all’esame delle singole domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza, con la specificazione che i crediti vengono erogati dal Consiglio per quelli che si tengono in presenza e dal Consiglio Nazionale Forense per quelli da remoto.

- In data 25 febbraio 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CAMERA CIVILE DI ROMA dell'evento a partecipazione gratuita "Workshop sul diritto delle successioni", che si svolgerà nelle date del 6 aprile/27 aprile/25 maggio 2022;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari per ciascun incontro per interesse della materia e qualità dei relatori.

- In data 1° marzo 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA SRL dell'evento a partecipazione a pagamento "Corso annuale di preparazione al concorso per magistrato ordinario 2021/2022" che si svolgerà nelle date del 24 marzo/7 aprile/16 maggio 2022;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere diciotto crediti formativi ordinari trattandosi di attività di formazione, per qualità dei relatori.

- In data 3 marzo 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA dell'evento a partecipazione a pagamento "Corso di Alta Formazione in gestione degli affari legali dell'impresa – Legal Management" che si svolgerà dal 1° aprile al 18 giugno 2022;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere venti crediti formativi ordinari per l'organicità del corso e la qualità dei relatori.

- Il Consigliere Celletti chiede che, relativamente al corso, a pagamento, organizzato dalla Società ITA, venga specificato, diversamente da quanto indicato dalla commissione accreditamento, che trattasi di corso svolto da un solo relatore. Il Consigliere Celletti si astiene sull'accredito del corso.

Il Consiglio prende atto e conferma i crediti formativi proposti dalla Commissione.

Comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Nesta, quale Coordinatore della Commissione Diritti Costituzionali, comunica di aver inserito nella Commissione l'Avv. Camilla Storace.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Ceré comunica che il giorno 9 marzo 2022 è terminato il primo corso di formazione teorico pratico abilitante all'iscrizione nell'elenco di Amministratori di Sostegno; altresì comunica che il giorno 16 marzo 2022 saranno convocati i discenti che avranno frequentato un numero minimo di 9 lezioni per la sessione di esame finale, consistente in una prova orale avente ad oggetto le materie trattate nel suddetto corso.

Il Consigliere Ceré ha costituito una commissione di esami composta da tre componenti per ogni candidato. Propone come componenti gli Avvocati (già componenti della Commissione Amministrazione di Sostegno): (omissis).

Il colloquio avverrà in presenza, rispettando tutte le norme Anticovid e di sicurezza, avendo predisposto un calendario con orari di convocazione utili per il rispetto di tutte le regole vigenti.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Pontecorvo, nell'ambito dell'attività di monitoraggio e diffusione dei dati

relativi al lavoro svolto dal personale a carico dell'Ordine e dislocato negli Uffici Giudiziari capitolini, illustra i dati aggiornati al mese di febbraio 2022 (che si distribuiscono) e chiede al Consiglio di deliberare la diffusione tramite tutti i canali comunicativi dell'Ordine.

Il Consiglio, preso atto, autorizza come da richiesta con delibera immediatamente esecutiva.

- I Consiglieri Agnino, Responsabile dell'Organismo di Mediazione Forense, e Anastasio, Responsabile dell'Organismo di Mediazione Familiare, comunicano che dal giorno 11 marzo 2022 si terranno presso la sede dell'Organismo di Mediazione Forense di Roma, in Via Attilio Regolo n. 12/D, i percorsi di Mediazione Familiare con cadenza settimanale nel giorno del venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19.30, senza oneri per il Consiglio.

Il Presidente ringrazia le Consigliere per la collaborazione.

Il Consiglio prende atto.

STRUTTURA DI SUPPORTO E STUDIO - AREA PARERI DEONTOLOGICI

Pratica n. (omissis) S – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato istanza di parere deontologico in cui chiede se la professione di avvocato sia compatibile con uno "stage".

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Cerè, quale coordinatrice del dipartimento Deontologia, Disciplina e Massimario, struttura degli Studi Deontologici,

osserva

Si ritiene opportuno richiamare in via preliminare l'art. 6 del Codice Deontologico Forense, rubricato "Dovere di evitare incompatibilità", che testualmente recita:

"L'avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza della iscrizione all'Albo.

L'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense".

Si rappresenta inoltre come i seguenti articoli della legge professionale n.247/2012: 1 comma 2, lett. b), 2 comma 1, nonché 3 commi 1 e 2, siano volti a garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'avvocato nell'esercizio della propria attività professionale, quali condizioni indispensabili ai fini della effettività della difesa e della tutela dei diritti.

Sempre in coerenza con l'obiettivo di realizzare le suddette condizioni, l'art. 18 della legge professionale contempla un elenco delle incompatibilità. In particolare, l'attività professionale è incompatibile:

a) *"con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente ...;*

d) *con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario limitato".*

L'elencazione contenuta nell'art 18 deve essere considerata in senso tassativo, per cui quanto la legge non vieta espressamente, può considerarsi compatibile con l'esercizio della professione forense.

Relativamente al quesito proposto si rappresenta che il contratto di stage (o di tirocinio professionale) non rientra nel perimetro del lavoro subordinato di cui alla suddetta lettera d) dell'art. 18. Non sono infatti ivi contemplati gli istituti tipici della subordinazione come, ad esempio, i contributi previdenziali, il TFR e le ferie i quali infatti non maturano durante il periodo di tirocinio professionale. Il suddetto contratto di stage ha esclusivamente l'obiettivo di far acquisire una professionalità specifica al tirocinante ai fini di agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro.

In particolare, il rapporto di tirocinio consiste in un progetto formativo che elenca tutti i dettagli relativi al percorso di formazione professionale dello stagista quali ad esempio la durata del tirocinio medesimo, gli obiettivi formativi e l'orario di lavoro necessario per conseguire la specifica competenza lavorativa.

La durata dell'orario di lavoro varia tra un minimo di 6 mesi ed un massimo di un anno e tra un minimo di 20 ore ed un massimo di 40 ore settimanali e può svolgersi sia con la formula del tempo

parziale, sia con quella del tempo pieno (ad esempio 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì).

A tale specifico riguardo (in particolare nel suddetto caso in cui il contratto abbia una durata di un anno ed un'articolazione full time di 40 ore settimanali), si sottolinea che l'art. 21 della legge professionale impone l'esercizio effettivo, continuativo, stabile e prevalente della professione, i cui requisiti sono stabiliti dal D. M. 25 febbraio 2016, n.47, recentemente modificato dal D.M. 15 ottobre 2021, n.174, in vigore dall'11 dicembre 2021.

Pertanto, per quanto sopra esposto,

ritiene

che, facendo riferimento ai principi ed alle norme sopra richiamate, possa essere trovata dall'istante adeguata e soddisfacente risposta.

Pratica n. (omissis) S - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), premettendo di dovere intraprendere un giudizio di divisione ereditaria ed avendo, in rappresentanza e difesa di due fratelli (su un totale di sei), già esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, conclusosi negativamente, ha chiesto se sia possibile introdurre, con atto di citazione, il successivo giudizio di divisione ereditaria in rappresentanza e difesa di uno solo dei due coeredi assistiti in fase di mediazione, citando in giudizio quale convenuto anche l'altro coerede, unitamente ai restanti.

L'avv. (omissis) conclude la sua richiesta di parere deducendo che la natura del giudizio divisorio non sarebbe contenziosa, tutti gli eredi sarebbero titolari di pari quote e non sussisterebbero interessi confliggenti tra i due coeredi assistiti in mediazione. L'istante precisa, infine, che in occasione del mandato ricevuto per l'espletamento della mediazione, non avrebbe acquisito informazioni o documenti riservati da utilizzare indebitamente nei confronti dell'altro coerede.

Il Consiglio

uditore il Consigliere Cerè, quale coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici

ritiene

il parere richiesto, con l'inciso riferito al comportamento da adottare, così come si legge in epigrafe, non consente di potere procedere in conformità, in quanto non è possibile dare pareri preventivi sulla condotta deontologica da tenere, essendo chiaro il dettato normativo a ciò preposto (artt. 24 e 68 C.D.F.).

I pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali, non potendo assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa, né tanto meno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina, né rilevare quali esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo.

Fatte tali premesse, si osserva che, affinché possa dirsi rispettato il canone deontologico posto dall'art. 24 C.D.F, non solo deve essere chiara la terzietà dell'avvocato, ma è altresì necessario che in alcun modo possano esservi situazioni o atteggiamenti tali da far intendere diversamente.

La suddetta norma, invero, tutela la condizione astratta di imparzialità e di indipendenza dell'Avvocato – e quindi anche la sola apparenza del conflitto – per il significato anche sociale che essa incorpora e trasmette alla collettività, alla luce dell'id quod plerumque accidit, sulla scorta di un giudizio convenzionale, parametrato sul comportamento dell'uomo medio, avuto riguardo a tutte le circostanze e peculiarità del caso concreto, tra cui la natura del precedente e successivo incarico (Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Napoli, sentenza n. 121 del 11 giugno 2021).

Con riferimento alla configurazione dell'eventuale violazione di cui all'art. 68 C.D.F. comma 1, si osserva che è irrilevante la distinzione tra difesa formale e difesa sostanziale, atteso che lo scopo perseguito dalla norma è quello di prevenire un conflitto di interessi, anche solo potenziale e non necessariamente effettivo e reale (Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli - pres. Tortorano, rel. Tortorano, decisione n. 3 del 13 marzo 2017).

Ritiene

che l'istante, attenendosi ai principi sopra richiamati, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta al quesito posto.

Pratica n. (omissis) S - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato istanza di parere deontologico in cui chiede se la professione di Avvocato sia compatibile con una attività di collaborazione con il (omissis). Tale attività si configura come istruttore e si estrinseca non in lezioni individuali, ma nel garantire l'assistenza e la sicurezza degli utenti durante l'esercizio del tiro a segno. Inoltre, ha natura meramente sportiva e non risulterebbe essere continuativa.

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Cerè, quale coordinatrice del dipartimento Deontologia, Disciplina e Massimario, struttura degli Studi Deontologici,

osserva

Preliminarmente occorre ricordare come non rientri nelle prerogative del Consiglio dare autorizzazioni o pareri preventivi in ordine a fattispecie concrete.

Tuttavia, sulla scorta delle specifiche indicazioni fornite dal richiedente, si ritiene opportuno richiamare in via preliminare l'art 6 del C.D.F. che stabilisce l'obbligo per gli iscritti all'Albo di evitare attività incompatibili con l'iscrizione medesima, aggiungendo al secondo comma, che l'avvocato non deve svolgere attività incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione.

Si rappresenta inoltre come i seguenti articoli della legge professionale 247/2012: 1 comma 2, lett. b), 2 comma 1, nonché 3 comma 1, siano volti a garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'avvocato nell'esercizio della propria attività professionale, quali condizioni indispensabili ai fini della effettività della difesa e della tutela dei diritti.

Sempre in coerenza con l'obiettivo di realizzare le suddette condizioni, l'art. 18 della legge professionale contempla un elenco tassativo delle incompatibilità. In particolare, l'attività professionale è incompatibile:

a) *"con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, ...*

d) *con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario limitato".*

L'elencazione contenuta nell'art. 18 deve essere considerata in senso tassativo, per cui quanto la legge non vieta espressamente, può considerarsi compatibile con l'esercizio della professione forense.

Inoltre, si sottolinea che l'art. 21 della legge professionale impone l'esercizio effettivo, continuativo, stabile e prevalente della professione, i cui requisiti sono stabiliti dal D.M. n.47 del 25 febbraio 2016, n.47, recentemente modificato dal D.M. 15 ottobre 2021, n.174, in vigore dall'11 dicembre 2021. Qualora tali requisiti vengano meno, è comminata, dal comma 4 del citato art. 21, la cancellazione dall'Albo.

Pertanto, in via generale, qualsiasi attività di collaborazione sportiva svolta occasionalmente, senza carattere di continuità, che non comporti vincolo di subordinazione, non rientra nelle previsioni di cui all'art. 18 di cui sopra ed in particolare nelle lettere ivi richiamate.

Ritiene

che, facendo riferimento ai principi ed alle norme sopra richiamate, possa essere trovata dall'istante adeguata e soddisfacente risposta.

Pratica n. (omissis) S - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), premettendo di avere assistito, circa 21 anni fa, una coppia di coniugi per la loro separazione personale, divorziati successivamente tramite altro legale, deduceva che la ex moglie-cliente si era rivolta al suo studio chiedendo di recuperare gli assegni di mantenimento per la prole, non corrisposti dall'altro genitore, negli ultimi 6 mesi.

L'istante chiedeva se fosse possibile assumere l'incarico, senza incorrere nella violazione di cui all'art. 68 IV co C.D.F.

Il Consiglio

udito il Consigliere Cerè, quale coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici

ritiene

In via preliminare si precisa che i pareri in materia deontologica richiesti dagli iscritti al Consiglio dell'Ordine, vengono da questo rilasciati in termini generali, non potendo assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tanto meno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di disciplina, né rilevare quali esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo. Fatta tale premessa, si osserva che l'art. 68 del C.D.F. oltre ad esporre principi generali, prende in esame anche divieti specifici, precisando al IV comma: *“l'avvocato che abbia assistito congiuntamente coniugi o conviventi in controversie di natura familiare deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno di essi in controversie successive tra i medesimi”*.

Nell'ambito specifico del diritto di famiglia, tale divieto è rafforzativo rispetto a quelli regolamentati nei precedenti commi; mentre, in linea generale, è consentito all'avvocato di assumere incarichi contro gli ex clienti nei limiti stabiliti dai primi due commi dell'art. 68, nel caso previsto dal 4) comma il detto divieto, connotato dall'avverbio *“sempre”*, si configura assoluto e cogente, insuscettibile di deroga per la tipologia dell'attività svolta o per il tempo trascorso.

La ratio è quella di dare risalto all'esigenza di conferire una maggiore severità ed un più stretto rigore, sotto il profilo deontologico, nei confronti degli avvocati che si occupano della materia familiare e minorile, volta ad assicurare, in tali ambiti, l'esercizio della professione forense, quanto più ispirato al perseguimento di un operato professionale corretto e leale, attesi gli interessi coinvolti ed, in ogni caso, ad astenersi dal prestare la propria attività professionale ogni qualvolta questa determini un conflitto di interessi.

La previsione di cui all'art. 68 IV comma C.D.F. costituisce, difatti, una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d'interessi, norma regolamentata dall'art. 24 C.D.F., non richiedendosi, specificatamente, l'utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza in favore dei coniugi o dei conviventi, in controversie di natura familiare.

L'esposto principio era stato recepito, nella vigenza del precedente Codice deontologico forense, dalla pronuncia a Sezioni Unite del 10 gennaio 2006 n. 134 la quale, intervenendo sulla materia, aveva già previsto un obbligo assoluto di astensione, fondato sull'esigenza di garantire massima tutela possibile agli alti interessi in gioco nella materia del diritto di famiglia, riconoscendo alla disposizione contenuta nell'art. 51 C.D.F. (oggi art. 68), carattere speciale rispetto alla disciplina generale in tema di conflitto di interessi.

Ritiene

che l'istante, facendo riferimento ai principi normativi e giurisprudenziali sopra richiamati, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta al quesito posto.

Pratica n. (omissis) S - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha premesso di assistere un cliente nei confronti del quale, a seguito di presentazione di querela, è stata emessa un'ordinanza di divieto di avvicinamento alla moglie separata, nonché di comunicazione con qualsiasi mezzo (telefonico, e-mail, ecc.).

Sebbene il detto cliente avesse delegato una persona di fiducia, al fine di comunicare con la moglie in merito alle modalità di visita dei due figli minori, sia per prelevarli che per riportarli presso l'abitazione materna, la moglie separata ha chiesto che le comunicazioni tra le parti avvenissero soltanto tramite i rispettivi legali.

L'avv. (omissis) ha dedotto che, da quel momento, si era avviata una fitta corrispondenza, anche in ore serali e notturne, con il collega di controparte, al quale, tuttavia, era stato tempestivamente rappresentato di intervenire soltanto su questioni rilevanti inerenti alla gestione dei figli minori, potendo i propri assistiti contare su altre persone di fiducia (l'istante ha precisato di essere arrivata a scambiare, con il collega di controparte, messaggi inerenti al numero dei capi di biancheria da fornire per ogni bambino, così come sui compiti scolastici da redigere).

L'istante ha dedotto che, nonostante avesse sollecitato il Collega di controparte nei termini sopra indicati, quest'ultimo ha continuato, a qualsiasi orario, diurno e notturno, ad inviarle tutte le comunicazioni a lui pervenute dalla sua assistita, senza premurarsi nemmeno di trascriverle su separata e-mail.

A titolo di esempio, l'Avv. (omissis) ha precisato che l'ultima e-mail le era pervenuta alle ore 20.30 di sera, per mezzo della quale il collega di controparte chiedeva al suo assistito di prendere i minori alle ore 8.30 del giorno successivo.

L'istante ha chiesto se vi fossero, nelle dette condotte, eventuali violazioni deontologiche in proprio danno, precisando che la situazione sopra rappresentata, in assenza di revoca della misura da parte del GIP, avrebbe potuto protrarsi per oltre un anno.

Il Consiglio

udito il Consigliere Cerè, quale coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici

ritiene

posto che ai sensi dell'art. 50 Legge 31 dicembre 2012 n. 247 il Consiglio dell'Ordine è tenuto a trasmettere al Consiglio Distrettuale di Disciplina, oltre agli esposti ed alle denunce allo stesso pervenuti, anche tutte le notizie, in qualsivoglia modo acquisite, di comportamenti che possono costituire illecito disciplinare, senza possibilità alcuna di preventiva valutazione anche di manifesta infondatezza e rilevato che, la richiesta formulata dall'Avv. (omissis) appare avere ad oggetto comportamenti già posti in essere e non fattispecie astratte, ma risulta priva di riferimenti identificativi dei soggetti coinvolti.

Il Consiglio

udito il Consigliere Cerè, quale coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici

ritiene

la richiesta di parere inammissibile; in caso di presentazione di esposto circostanziato si procederà alla trasmissione ex art. 50 legge 247/2012.

Pareri su note di onorari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n.61) pareri su note di onorari.

(omissis)

Astenuti, laddove non Relatori, i Consiglieri Cerè, Celletti e Carletti.